



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale **N° 31** **del 20 Gennaio 2012**

Oggetto:

Estensione della comunità montana Colline del Fiora ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Successione nei beni e nei rapporti. Subentro nell'esercizio delle funzioni.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visti, in particolare, gli articoli 67 e seguenti della l.r. n. 68 del 2011, che disciplinano la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, a seguito della costituzione dell'unione da parte della maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana e della comunicazione in ordine all'operatività dell'unione medesima, condizioni già previste dalla disciplina della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni di cui alla l.r. n. 37 del 2008;

Visto, altresì, l'articolo 112, comma 3, della l.r. n. 68/2011, che dispone che se alla data di entrata in vigore della medesima legge, essendo stato già avviato il procedimento di trasformazione della comunità montana in unione di comuni ai sensi della disciplina previgente, è stato nominato il commissario di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, il commissario resta in carica per la gestione dell'ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della l.r. n. 68 del 2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 212 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Colline del Fiora, comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Considerato che con nota del 3/11/2011 (prot.R.T. n. 285029/A.80.50 del 15/11/2011) i sindaci dei comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Colline del Fiora, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione di comuni “Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 208 del 30 novembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Colline del Fiora in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Colline del Fiora ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta, dalla data di nomina del commissario la cessazione degli organi della comunità montana Colline del Fiora, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per l'esercizio delle funzioni e delle attività degli organi cessati;

Considerato che con il decreto suddetto è stato assegnato ai comuni di Manciano, Pitigliano, e Sorano il termine di novanta giorni dal giorno successivo a quello di adozione del decreto medesimo entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l'avvenuta operatività dell'unione di comuni e ad indicare gli adempimenti effettuati;

Vista la nota del 05/01/2012 (prot. R.T. 8011/A 80.50 del 12/01/2012.) con la quale il presidente dell'unione di comuni “Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora” ha comunicato l'insediamento del consiglio, l'elezione del presidente, la nomina della giunta dell'unione di comuni e il suo insediamento, l'insediamento della conferenza dei sindaci e trasmesso copia dell'atto costitutivo dell'unione di comuni sottoscritto dai sindaci dei comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano in data 20/12/2011 e copia dello statuto dell'unione;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'unione di comuni “Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora” nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208 del 30 novembre 2011 e comunque nel termine di cui all'articolo 67, comma 3, della l.r. n. 68 del 2011, che l'unione è costituita dalla maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Colline del Fiora, secondo quanto disposto dall'articolo 67 della legge regionale n. 68 del 2011;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

DECRETA

1. La comunità montana Colline del Fiora è estinta allo spirare del 31 gennaio 2012.

2. E' preso atto della costituzione dell' unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68:
 - a) l'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'estinta comunità montana Colline del Fiora;
 - b) l'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora", fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra ad ogni effetto nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Colline del Fiora allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all'unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;
 - c) il subentro dell' unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana Colline del Fiora ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53;
 - d) all'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" è trasferito il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana Colline del Fiora, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali. L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - e) l'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana Colline del Fiora relativo agli anni 2011 e 2012.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Colline de Fiora, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Colline del Fiora;
 - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Colline del Fiora sono posti a carico dell'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora";
 - c) l'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora" attua gli interventi programmati dalla comunità montana Colline del Fiora e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 .
6. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario della comunità montana Colline del Fiora, sig. Pietro Ferri;
 - al Presidente dell'unione di comuni "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora";
 - ai Sindaci dei comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano;
 - al Presidente della Provincia di Grosseto;
 - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del D.L. 07/10/2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

La Vicepresidente
Stella Targetti

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta